

Capitolo **7** | La decisione della causa

Sommario | 1. La fase decisoria nelle riforme. - 2. Il procedimento decisorio davanti al Collegio. - 3. La decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica. - 4. Rapporti tra Collegio e giudice monocratico. - 5. I provvedimenti del giudice. - 6. Esecutività dei provvedimenti e altre formalità. - 7. Il procedimento di correzione.

1. La fase decisoria nelle riforme

Quando il G.I. ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a **precisare le conclusioni** (nei limiti di quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi, tenendo presente le eventuali risultanze istruttorie), quindi rimette la causa in decisione. Da tale ultima data cominciano a decorrere i 60 gg. (abbreviabili sino a 20 giorni) entro i quali le parti devono depositare le **comparse conclusionali** ed i 20 gg. successivi (art. 190) per il deposito delle **memorie di replica**.

Il legislatore del '40 aveva attribuito l'attività decisoria ad un organo collegiale, riservando l'altra fondamentale attività della cognizione, quella istruttoria in senso ampio, ad un organo monocratico. In questo modo si garantiva sufficiente ponderazione di giudizio, ma allo stesso tempo, grazie alla successiva incorporazione del giudice istruttore nell'organo collegiale (in qualità di relatore), la conoscenza diretta dei fatti di causa acquisita nel corso dell'istruzione veniva riversata nell'organo decisorio.

La legge 353/90 aveva conservato questo sistema solo per le cause coperte dalla riserva di collegialità (art. 48 Ordinamento giudiziario), attribuendo normalmente tutte le altre alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico (art. 190bis). L'altra importante novità introdotta dal legislatore del '90 è stata l'aver reso facoltativa l'udienza di discussione davanti al collegio (art. 275): solo se almeno una delle parti lo chieda al momento della precisazione delle conclusioni riproponendo la richiesta alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (artt. 189 e 190), il Presidente del tribunale potrà disporla fissandone la data.

Nel disegno del legislatore del '40, in ossequio al principio dell'oralità del processo, al centro dell'attività difensiva si poneva la discussione orale dinanzi al Collegio. Ma questa discussione spesso si riduceva ad un formale richiamo alle conclusioni già precisate, per cui il legislatore della riforma del '90, recependo anche le sollecitazioni provenienti dalla prassi, ha preferito renderla facoltativa per evitare un inutile dispendio di energie processuali ove i contendenti non abbiano interesse a contraddire ulteriormente. Ciò spiega anche perché l'istanza debba essere reiterata: le parti, rimeditandovi, possono rinunciare all'udienza, ritenendola inutile.

Infine è intervenuto il D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, che non ha modificato la novella del '90, ma ha confermato l'affidamento dell'*attività istruttoria ad un organo monocratico* (G.I.) e l'*attività decisoria al Collegio solo per le cause elencate nell'art. 50bis* (v. Cap. 4, §3) introdotto dal citato decreto.

Fuori da tali casi, il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 50ter, introdotto dal D.Lgs. 51/98.

Quindi mentre il Capo III (artt. 275-281) del Libro II del codice di procedura civile resta a disciplinare le ipotesi tassative ed eccezionali in cui la decisione è collegiale, la disciplina relativa alla decisione affidata al Tribunale monocratico è contenuta nei Capi IIIbis (artt. 281bis-281sexies) e IIIter (artt. 281septies - 281nonies) del medesimo Libro II del codice di procedura civile.

2. Il procedimento decisorio davanti al Collegio

Alla luce delle riforme illustrate al paragrafo che precede, la fase decisoria ha conservato una disciplina autonoma solamente nelle cause riservate al Collegio, che si applica, nella sua interezza, solamente alle cause per le quali sia stata richiesta l'udienza di discussione.

L'organo che domina tale fase, titolare del potere decisorio, è il *Collegio*, composto di *tre membri*: il *Presidente*, che lo presiede (normalmente è il Presidente del Tribunale, ma nei Tribunali divisi in più sezioni è il Presidente di una sezione), e *due giudici*, uno dei quali è quello che ha svolto le funzioni di *giudice istruttore e deve riferire al Collegio* in ordine alla causa da decidere.

Per quanto riguarda lo svolgimento della fase decisoria, l'art. 275 c.p.c. stabilisce che, dopo la rimessione della causa al collegio, *di regola non si svolge l'udienza di discussione*, a meno che non venga richiesta da almeno una delle parti.

Pertanto, quando le parti *non chiedono la discussione* orale, entro 60 giorni (termine ordinatorio) dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (v. art. 190), la sentenza deve essere deliberata e depositata in cancelleria.

L'udienza di discussione innanzi al collegio deve svolgersi solo se almeno una delle *parti*, al momento della precisazione delle conclusioni, chieda che la causa sia *discussa oralmente* dinanzi al collegio. Una volta presentata questa istanza e depositate le difese scritte *ex art. 190 c.p.c.*, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica l'istanza di discussione deve essere riproposta al Presidente del Tribunale.

A seguito della nuova istanza, il Presidente del Tribunale deve fissare con decreto la data dell'*udienza collegiale* che deve tenersi *entro 60 giorni dalla richiesta*. In questa udienza il giudice istruttore fa la relazione della causa e, successivamente, le parti sono ammesse alla discussione. La *sentenza* deve essere poi *depositata* nel solito termine, di natura ordinatoria, di *60 giorni dall'udienza*.

3. La decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica

L'articolo 281quater ribadisce il principio — già affermato a seguito della novella del 1990 — per il quale, nelle materie sottratte alla competenza del Collegio, il giudice monocratico (sia nel processo di cognizione che in quello esecutivo) *decide con pienezza di poteri*, pari appunto a quelli spettanti all'organo collegiale.

Mentre la fase decisoria innanzi al Collegio continua ad essere disciplinata dall'art. 275, con l'unica variante dell'eventuale fissazione dell'udienza di discussione in luogo della procedura meramente cartolare (solo scambio delle comparse e delle memorie di replica), l'articolo 281quinquies ripropone lo schema della *decisione a trattazione esclusivamente scritta* di cui al citato art. 275 (già peraltro previsto dall'abrogato art. 190bis) con la novità dell'abbreviazione da 60 a 30 giorni (decorrente dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) per il deposito in cancelleria della sentenza.

Il secondo comma dell'art. 281quinquies poi prevede, in *alternativa* allo schema consueto, la facoltà su richiesta di una delle parti, di saltare la fase dello scambio delle memorie di replica, in favore della fissazione dell'udienza di discussione, a partire dalla quale decorre il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza da parte del giudice.

In sostanza, il presente articolo deriva dalla combinazione tra i previgenti artt. 314 e 190bis.

L'art. 281sexies estende al giudice monocratico il modello procedimentale di decisione a seguito di trattazione orale già previsto per il Pretore dall'ormai abrogato art. 315. L'unica modifica rispetto al testo dell'articolo ora citato consiste nella *possibilità per le parti di chiedere* al giudice che abbia optato per la decisione a seguito di trattazione orale, *di spostare la discussione orale* ad un'udienza successiva, e ciò al fine di consentire ai difensori delle parti, nel caso in cui fossero impreparati ad una discussione immediata, di potersi presentare all'udienza successiva con un adeguato livello di preparazione rispetto alle specifiche questioni oggetto della causa da decidere.

Per quanto concerne la *disciplina transitoria*, prevista per i procedimenti pendenti davanti al Tribunale alla data del 2 giugno 1999, innanzitutto occorre premettere che l'art. 47 del *D.Lgs. 51/1998* stabilisce che siano trattati nella sede principale del Tribunale, anche ove sia prevista l'istituzione di una sede distaccata. È evidente, in questa disposizione, la finalità di creare il minor disagio alle parti ed ai difensori, evitando inutili spostamenti.

Inoltre l'art. 135 del *D.Lgs. 51/1998* dispone che: «I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia dello stesso sono definiti: a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione; b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal detto decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti».

Infine, ai sensi dell'art. 136 del *D.Lgs. 51/1998* «restano comunque salve le preclusioni e le decadenze già verificatesi, e la validità degli atti compiuti».

4. Rapporti tra Collegio e giudice monocratico

Gli articoli del Capo IIIter, introdotto dall'art. 68 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51 riproducono, con i dovuti adattamenti, il dettato normativo dell'art. 274bis (abrogato dal *D.Lgs. 51/1998*) regolamentando in tal modo i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice monocratico e Collegio, prevedendo i rimedi per sanare gli eventuali errori nell'attribuzione delle controversie, disciplinando la possibilità che tra cause assegnate agli organi decisori in diversa composizione possa insorgere una causa di connessione.

Infatti l'art. 281septies disciplina l'ipotesi in cui il Collegio rilevi che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, debba in realtà essere decisa dal giudice monocratico. In questo caso il Collegio rimette la causa dinanzi al giudice istruttore il quale provvederà ai sensi degli artt. 281quater, 281quinquies e 281sexies.

Nell'ipotesi, invece, in cui il giudice istruttore rilevi che la causa riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico debba essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, provvederà a norma degli artt. 187, 188 e 189.

Inoltre, l'art. 281novies dispone che in caso di connessione tra cause che debbano essere decise dal Tribunale in composizione collegiale e cause che spettino al Tribunale in composizione monocratica, esse siano riunite per esser decise innanzi al Collegio. L'ultimo comma dell'abrogato art. 274bis, infine, risulta in gran parte riprodotto nell'attuale art. 50quater, dal quale è stato espunto qualsiasi riferimento alla nullità per vizio di costituzione del giudice (art. 158).

La combinata lettura delle norme in esame conduce tuttavia alla conclusione che la nullità derivante dalla violazione dei criteri di attribuzione delle controversie tra Collegio e giudice monocratico presenta dei profili alquanto anomali, in quanto non può essere fatta rilevare in grado di appello se non mediante il meccanismo di cui all'art. 161 co. 1 (ossia quando la nullità si converta in motivo di gravame), mentre nel corso del primo grado di giudizio la sua rilevazione risulta rimessa oltre che alle parti, anche al potere d'ufficio del giudice, potere che può essere esercitato persino al momento del passaggio in decisione.

Aver posizionato il Capo IIIter lontano dalla Sezione sulla competenza, è servito al legislatore ad evidenziare l'estraneità della disciplina dei rapporti tra Collegio e giudice monocratico alle questioni relative alla competenza ed anche alla capacità e costituzione del giudice.

5. I provvedimenti del giudice

I provvedimenti del giudice in sede decisoria possono essere di tre tipi:

- 1) **Sentenze definitive:** sono le sentenze che definiscono *tutto* il giudizio, che possono essere emanate nei seguenti casi:
 - quando, decidendo questioni di giurisdizione, il giudice dichiara *difetto di giurisdizione*;

- quando, decidendo una questione pregiudiziale o preliminare, il giudice ritenga la questione stessa *preclusiva* per l'esame del merito (es.: accoglimento dell'eccezione di prescrizione);
 - quando il giudice decide *totalmente il merito* della causa.
- 2) **Sentenze non definitive:** sono quelle che non definiscono il giudizio, il quale *prosegue* per la emanazione della sentenza definitiva. Ciò avviene:
- quando il giudice *respinge* il difetto di giurisdizione;
 - quando il giudice *rigetta* eccezioni pregiudiziali o preliminari di merito;
 - quando il giudice accerta l'esistenza generica di un diritto ad una prestazione («*an debetur*») e quindi rimette la causa al G.I. per l'accertamento del «*quantum*»;
 - quando il giudice, investito della decisione su più domande, emette sentenza non definitiva su alcune domande già mature e quindi dispone, con *separata ordinanza*, i provvedimenti istruttori che reputa necessari per le altre domande.
- 3) **Ordinanze:** sono quei provvedimenti coi quali l'organo giudicante, senza definire il giudizio, provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa e si limita a dare disposizioni per l'ulteriore corso del processo.

È opportuno ricordare, peraltro, che a seguito della riforma del 2009 tutte le decisioni in merito alla competenza (e, cioè, sia i provvedimenti con i quali il giudice adito si riconosca competente, sia quelli con i quali, invece, neghi la propria competenza) devono assumere la forma dell'ordinanza e non più della sentenza (si tratta di una innovazione applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 18-6-2009, n. 69). Ciò in quanto si è voluto semplificare notevolmente lo schema decisorio relativo alle questioni di competenza, atteso che l'ordinanza ha, in genere, una struttura ed un apparato motivazionale meno articolati rispetto alla sentenza.

6. Esecutività dei provvedimenti e altre formalità

A partire dal 1-1-1993, gli artt. 282 e 283 hanno disposto che le **sentenze di primo grado** (solo quelle di **condanna**, e non anche quelle di mero accertamento o di natura costitutiva secondo l'interpretazione giurisprudenziale; peraltro la Cassazione ha affermato la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado di condanna al pagamento delle spese processuali anche se accessorie ad una sentenza costitutiva o di mero accertamento) **sono provvisoriamente esecutive tra le parti**.

La provvisoria esecutività può essere sospesa se ricorrono *gravi motivi*, su istanza della parte interessata, dal giudice *d'appello*.

Ai sensi dell'art. 283 (nella formulazione introdotta dalle legge n. 263/2005 ed applicabile alle controversie instaurate dopo il 1° marzo 2006), affinché il giudice d'appello possa sospendere l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è necessario che i **motivi**, oltre ad essere **gravi**, siano anche **fondati**. Al fine di circoscrive-

re ulteriormente il potere sospensivo del giudice di secondo grado, dunque, il legislatore ha ritenuto che non basta il mero pericolo che dall'esecuzione possa derivare un grave danno alla parte soccombente, ma è necessario che i motivi di impugnazione appaiano – seppure all'esito di una delibazione sommaria – suscettibili di accoglimento. È il caso di rammentare, inoltre, che la novella del 2005 prevede altre due importanti novità: da un lato, è stabilito che i motivi che giustificano la sospensione possano riguardare anche la possibilità di insolvenza di una delle parti; dall'altro, è consentito al giudice di sospendere l'efficacia o l'esecuzione della sentenza anche imponendo una cauzione.

Prima dell'entrata in vigore della L. 353/90 la *sentenza* emessa dal Collegio, normalmente, *non aveva efficacia esecutiva*.

La legge, tuttavia, consentiva che in determinati casi il Collegio, nel pronunciare la sentenza, provvedesse a dichiararla *provvisoriamente esecutiva* tra le parti. Tale concessione era *ammessa, su istanza di parte*, nei seguenti casi:

- se la *domanda* si presentava qualificata da una *particolare* probabilità di *fondatezza*;
- se vi era «*pericolo nel ritardo*».

Tali disposizioni ai sensi dell'art. 90, L. 353/90 (come modificato dalla L. 534/95) si applicano *ai giudizi iniziati dopo il 1°-1-1993* e alle *sentenze pubblicate dopo il 19-4-1995*.

A seguito del deposito della sentenza, il Cancelliere ne dà notizia alle parti costituite, mediante biglietto contenente il *dispositivo* comunicato ai rispettivi difensori.

Il deposito della sentenza vale come *pubblicazione* della stessa. A partire da questo momento, per la parte che ne abbia interesse (che sia cioè interamente o parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado) decorre il termine di *un anno* (ora sei mesi *ex l. 69/2009*) per impugnare la sentenza (art. 327).

La parte che vi ha interesse, tuttavia, può *notificare* a sue spese la sentenza alle altre parti: in tal caso, il termine per impugnare la sentenza di primo grado non è più di un anno dalla pubblicazione, ma di *30 giorni* dalla avvenuta notifica della stessa (art. 325). La notifica va fatta al *procuratore costituito*, salvo che la *parte sia costituita personalmente* ovvero sia *rimasta contumace* (in tal caso la notifica va fatta alla parte, nel suo domicilio).

La mancata impugnazione della sentenza comporta l'**incontrovertibilità** del giudicato (art. 2909 c.c.).

L'accertamento in essa contenuto «fa stato» ad ogni effetto tra le parti e i loro eredi o aventi causa, cioè opera nel diritto sostanziale determinando l'assetto degli interessi nei termini fissati nella statuizione giurisdizionale.

Il giudicato tra l'altro ha tradizionalmente fondato l'efficacia esecutiva, oggi anticipata già alla pubblicazione della sentenza di primo grado e legittima il processo di esecuzione forzata là dove si tratti di sentenza di condanna.

Tradizionalmente si è ritenuto che l'esecutorietà della sentenza rilevasse solo per le sentenze di condanna con esclusione di quelle costitutive e di mero accertamento.

Non manca l'opinione di chi, di converso, ritiene che l'immediata **esecutività** delle sentenze valga anche per le pronunzie **costitutive** e di **mero accertamento**.

Avuto riguardo al significato della esecutività provvisoria deve dirsi che per le sentenze costitutive va **esclusa** detta possibilità relazionandosi all'esecuzione forzata processuale in senso stretto.

Se di converso per esecutorietà provvisoria si finisce, poi, per intendere una sorta di anticipazione di qualsiasi effetto della sentenza, sarebbe logico dedurne che anche le sentenze costitutive possono essere suscettibili di esecutorietà provvisoria, come ogni altro tipo di sentenza (la legge stessa offre, in materia di interdizione, esempi di anticipazione di effetti costitutivi rispetto al passaggio in giudicato, art. 421 c.c.; l'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza).

Al pari per le sentenze di mero accertamento va esclusa la possibilità di una efficacia esecutiva. In queste sentenze non v'è concettualmente spazio per un'esecuzione forzata in senso stretto.

7. Il procedimento di correzione

Per quanto riguarda il contenuto, gli *errori materiali*, le *omissioni* materiali ed i meri *errori di calcolo* dovuti ad una semplice disattenzione o svista del giudice nella redazione del provvedimento (sentenze, ordinanze non revocabili e decreti) possono essere corretti mediante un particolare procedimento (artt. 287 e ss.). Con la sentenza della Corte Costituzionale del 10 novembre 2004, n. 335, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 287 nella parte in cui prevedeva la possibilità di proporre istanza di correzione nei confronti delle sentenze avverso le quali «non fosse stato proposto appello», ritenendosi in contrasto con l'art. 111 della Costituzione l'imporre alla parte di dover ricorrere al più gravoso rimedio dell'impugnazione ordinaria per ovviare ad errori materiali, caratterizzati da una minore gravità, e per i quali si è appunto previsto un rimedio più snello e sollecito.

Alla correzione provvede, su istanza di parte, con decreto (se vi è istanza concorde di tutte le parti) o con ordinanza (se la richiesta è avanzata da una sola parte), lo stesso giudice che ha redatto la sentenza.

L'art. 391bis (introdotto dalla legge 353/90) prevede espressamente la possibilità di ricorrere al procedimento di *correzione di errori ex art. 287* con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione.

La correzione va richiesta con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. da notificare entro 60 gg. dalla notifica della sentenza o entro l'anno dalla pubblicazione della stessa.

Il procedimento relativo alla correzione degli errori delle sentenze della Corte di Cassazione si svolge secondo il rito camerale di cui all'art. 375.

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ai provvedimenti della Suprema Corte pubblicati a partire dal 2 marzo 2006, è stato novellato anche l'art. 391bis il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che **non solo le sentenze** della Corte, ma **anche le ordinanze** pronunciate ai sensi dell'art. 375, comma primo, numeri 4 e 5 possono essere **corrette per errore materiale o di calcolo** ai sensi dell'art. 287. La Corte provvede in camera di consiglio sul relativo ricorso secondo le regole procedurali di cui all'art. 380bis decidendo sempre con ordinanza.

Questionario

1. Quali sono i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica?
(par. 1)
2. Quali sono le sentenze definitive e quelle non definitive?
(par. 5)
3. Quali sono le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive?
(par. 6)
4. Cosa sono gli errori materiali?
(par. 8)

Capitolo **3** | Il ricorso per Cassazione

Sommario | 1. Nozione e caratteri. - 2. Impugnabilità delle sentenze. - 3. I motivi del ricorso. - 4. Il procedimento di Cassazione. - 5. La decisione del ricorso. - 6. La Cassazione della sentenza impugnata. - 7. Il giudizio di rinvio.

1. Nozione e caratteri

Il *ricorso per Cassazione* è un mezzo di impugnazione che, «come l'appello, è *ordinario*, nel senso che la possibilità della sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato» (MANDRIOLI); a differenza dell'appello, tuttavia, *non dà luogo ad una nuova valutazione* del merito della causa, ma soltanto ad una **revisione delle attività processuali** che hanno portato alla sentenza denunciata (per verificare la sussistenza o meno di *errores in procedendo*), cioè di errori relativi all'applicazione ed all'interpretazione di norme processuali), nonché del **giudizio di diritto** reso con la sentenza stessa (per valutare se sono stati commessi *errores in iudicando*, cioè errori concernenti norme sostanziali). Pertanto si afferma comunemente che la Corte di Cassazione è giudice della *sola legittimità* ovvero è solo giudice del *diritto*. Tale ricorso, pertanto, non ha effetto sospensivo né devolutivo. Dunque, il giudizio introdotto con tale mezzo di impugnazione è «un giudizio a *critica vincolata* ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia del vizio, attraverso il *motivo*» (MANDRIOLI).

La Corte di Cassazione è l'organo supremo della giurisdizione che, pur concorrendo con gli altri giudici appartenenti all'Ordine giudiziario (Giudici di pace, Tribunali e Corti d'Appello) all'esercizio della funzione giurisdizionale, occupa una particolare posizione ed è investita di compiti da essi parzialmente distinti.

Infatti, mentre da un lato è un giudice che opera sul caso concreto, dall'altro, attraverso l'attività cd. di **nomofilachia**, assicura l'*uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto nazionale*, perché le sentenze da essa emanate vengono raccolte in *massimari* e costituiscono dei precedenti che, pur non essendo vincolanti, finiscono per influenzare i giudici di merito nelle loro decisioni.

Con il **D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40** è stato riformato anche il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione allo scopo precipuo di adeguare il procedimento dinanzi al giudice di legittimità alla situazione venutasi a creare nel corso degli anni, che ha visto un considerevole e costante incremento dei ricorsi e delle relative decisioni, con l'insorgere, talvolta, di contrasti, anche inconsapevoli, tra le diverse sezioni ovvero tra i diversi collegi della stessa sezione. La finalità essenziale della novella è stata per l'appunto quella di recuperare il ruolo

nomofilattico della Corte di Cassazione, assicurandole al contempo una maggiore funzionalità, in un'ottica di accelerazione e di contingentamento dei tempi processuali.

Mette conto evidenziare che **il riformato processo di cassazione trova applicazione ai ricorsi proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006**, vale a dire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. succitato (art. 27 c. 2).

La legge 18-6-2009, n. 69 è nuovamente intervenuta sulla disciplina del ricorso in cassazione, modificando gli artt. 375, 376 e 380bis, aggiungendo l'art. 360bis e abrogando l'art. 366bis (v. *infra* §§ 4 e 5). Ai sensi dell'art. 58, l. 18-6-2009, n. 69, tali disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il *provvedimento impugnato* con il ricorso per cassazione è stato *pubblicato* ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, *depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge* n. 69/2009 cit.

2. Impugnabilità delle sentenze

Anche il ricorso per Cassazione, come gli altri mezzi di impugnazione, è previsto nell'interesse della parte che si ritenga lesa dalla ingiustizia della sentenza.

Tuttavia l'art. 363 (come novellato dal D.Lgs. n. 40/2006 ed applicabile quindi ai provvedimenti ed alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006) prevede, oltre alla tradizionale **impugnazione del Procuratore generale**, un nuovo autonomo potere della Corte di stabilire il principio di diritto **anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso**. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, sia quando le parti **non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato**, ma anche **quando il provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile**. In tal modo viene assicurato lo svolgimento della funzione nomofilattica della Suprema Corte anche con riferimento a provvedimenti sino ad ora sottratti al controllo di legittimità (anche al ricorso straordinario), quali, ad esempio, quelli emessi in sede cautelare. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al **primo presidente**, il quale **può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite** se ritiene che la questione è di particolare importanza (art. 363 c. 2).

È stato poi introdotto, in evidente funzione nomofilattica, il **potere d'ufficio della Corte** di pronunciare il principio di diritto anche quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato **inammissibile**, se la Corte ritiene che **la questione decisa è di particolare importanza**, perché, ad esempio, ha dato luogo a ricorrenti incertezze interpretative sul punto. In ogni caso **la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito** che rimane fermo e vincolante per le parti in lite.

L'art. 363 (nella formulazione precedente al D.Lgs. 40/2006, tuttora applicabile alle sentenze pubblicate entro il 1° marzo 2006) prevede una particolare figura di ricorso, proponibile dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini o vi hanno rinunciato. Tale ricorso viene definito «**nell'interesse della legge**» e la sua decisione

non influisce più sui rapporti tra le parti (che non possono giovare della eventuale cassazione della sentenza: art. 363 co. 2), ma viene provocata soltanto allo scopo di determinare una pronuncia della Suprema Corte nella sua funzione di *guida nell'interpretazione della legge*, generalmente per togliere valore di «precedente» alla sentenza impugnata.

Possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:

- le **sentenze del giudice ordinario pronunciate in grado di appello o in unico grado** (quando non è ammesso l'appello);
- le **sentenze appellabili del Tribunale quando le parti siano d'accordo per omettere l'appello: il ricorso per saltum**, può essere peraltro proposto soltanto a norma del novellato art. 360, comma primo, n. 3, consentendosi in tal modo la denunciabilità in Cassazione di violazioni non solo delle **norme di diritto in senso stretto** (come già previsto nel regime previgente, tuttora applicabile ai provvedimenti pubblicati sino al 1° marzo 2006), ma anche delle **norme contenute in contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro**. Per quanto concerne poi l'accordo delle parti per omettere l'appello sono state inserite le parole “*anche anteriore alla sentenza impugnata*”. Pertanto **alle parti è attualmente consentito di accordarsi sul salto anche prima della emissione della sentenza di primo grado**;
- le **sentenze e i provvedimenti che incidono su diritti soggettivi e siano idonei al giudicato**, emessi *dai giudici ordinari o speciali* in grado di appello o in unico grado che, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., sono denunciabili *per violazione di legge*; peraltro, sulla scorta dell'art. 360 c. 4 (comma aggiunto dal D.Lgs. n. 40/2006 il quale stabilisce che le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano **alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge**) è stato sostanzialmente uniformato l'ambito dei motivi del ricorso ordinario contro le sentenze in grado d'appello o in unico grado previsto dal codice di rito e del ricorso straordinario contro gli altri provvedimenti fondato sul dettato costituzionale, ragion per cui con quest'ultimo gravame è resa possibile la denuncia dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione sino ad ora esclusa dal vigente e consolidato orientamento della Corte Suprema.

Il legislatore delegato ha poi introdotto un nuovo comma 3 nell'art. 360 che **elimina la possibilità di ricorso immediato e diretto contro le sentenze cd. «non definitive»**, vale a dire contro le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, **neppure parzialmente**, il giudizio: si tratta di quelle sentenze **contemplate dall'art. 279, comma 2, n. 4, riferite tuttavia ai soli numeri 1 e 2**, in pratica quei provvedimenti che risolvono questioni preliminari di giurisdizione o di competenza o altre questioni pregiudiziali di rito o di merito in senso negativo, cioè rigettandole, così da comportare il prosieguo del giudizio innanzi al giudice che ha emesso la sentenza non definitiva. La norma prevede che **il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto solo allorché sia impugnata la sentenza che definisce**, anche parzialmente, **il giudizio**, ma, ovviamente, **senza necessità di riserva**. È stato poi modificato il primo comma dell'articolo 361 nel senso di conservare alla parte **la scelta tra autonoma ricorribilità immediata e ricorribilità differita – previa riserva** a pena di decadenza entro il termine per la proposizione del ricorso e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa – all'impugnazione della sentenza definitiva per un'altra categoria di **sentenze parziali** (cd.

parzialmente definitive): si tratta delle sentenze di **condanna generica** di cui all'art. 278 e di quelle sentenze **che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio**. Per effetto della disposizione in commento si determina quindi una disarmonia del codice di rito essendo rimasto invece fermo il tradizionale regime dell'appellabilità delle sentenze non definitive. Per quanto concerne le sentenze pubblicate entro il 1° marzo 2006 sono ricorribili per Cassazione sia le sentenze definitive sia quelle non definitive, queste ultime in via immediata oppure differita previa riserva di impugnazione (MANDRIOLI), ai sensi dell'art. 361.

La Corte di Cassazione è altresì *competente a giudicare* nei casi di:

- **ricorso contro le decisioni dei giudici speciali**, per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 362) o per violazione di legge: ricordiamo che il *limite* per i soli motivi di giurisdizione è rimasto esclusivamente per le decisioni del *Consiglio di Stato* e della *Corte dei Conti*;
- **conflitti di giurisdizione**: al di fuori di ogni termine, possono essere denunciati alla Cassazione (che deciderà a *sezioni unite*):
 - a) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra giudici speciali o fra questi e i giudici ordinari;
 - b) i conflitti negativi di attribuzione fra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario;
- **ricorso per regolamento di giurisdizione** (deciso dalle sezioni unite);
- **ricorso per regolamento di competenza**.

3. I motivi del ricorso

Il ricorso per Cassazione è ammesso solo contro gli *errori di diritto* contenuti nella sentenza.

Tali errori possono essere di due tipi:

- a) **errores in iudicando** (*vizi di giudizio*): sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto, cioè nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
- b) **errores in procedendo** (*vizi di attività*): sono gli errori di carattere procedurale, attinenti al rapporto processuale che si è concluso con la emanazione della sentenza, cioè gli errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.

I motivi di ricorso sono *tassativamente elencati nell'art. 360*:

- 1) **motivi attinenti alla giurisdizione**: sia nel caso che il giudice si sia attribuito poteri giurisdizionali che non gli spettavano, sia nel caso che si sia erroneamente dichiarato carente di giurisdizione;
- 2) **violazione delle norme sulla competenza**, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

- 3) **violazione o falsa applicazione di una norma di diritto** (*error in iudicando*): quando il giudice ha applicato una norma inesistente, o negato una norma esistente, ovvero quando ad un fatto è stata applicata una norma da essa non regolato;
- 4) **nullità della sentenza o del procedimento**: per motivi di nullità propri della sentenza e dell'attività processuale compiuta prima dell'emanazione della sentenza;
- 5) **omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione** circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio («punto decisivo della controversia» secondo la vecchia formulazione della norma).

In dottrina (Sassani) si è evidenziato che *l'accento sul «fatto» serve a rendere immediatamente inammissibili le censure ex n. 5 quando queste non individuino in modo semplice, chiaro e immediato il nucleo fattuale, non importa se extraprocessuale o processuale, la cui ricostruzione in positivo o in negativo comporta omessa o contraddittoria motivazione.*

4. Il procedimento di Cassazione

La domanda assume la forma del **ricorso**: esso è rivolto alla Corte e deve essere sottoscritto da un avvocato *iscritto nell'apposito albo* dei difensori presso la Corte di Cassazione e munito di procura speciale, a pena di inammissibilità (art. 365).

Il **ricorso deve contenere**, a pena di inammissibilità (art. 366):

- l'indicazione delle parti;
- l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda (art. 366 n. 6).

Al fine di deflazionare il contenzioso dinanzi al Corte di cassazione e di permettere alla stessa di svolgere appieno la sua funzione nomofilattica, la novella del 2009 ha introdotto un meccanismo processuale volto, come una sorta di «*filtro preventivo*», a delibare preliminarmente l'astratta ammissibilità del ricorso.

L'art. 47 della legge 18-6-2009, n. 69, difatti, ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 360bis, il quale prevede che il **ricorso è inammissibile in due ipotesi**:

- 1) **quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte** e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. È quanto mai evidente che, in questo caso, l'ammissibilità del ricorso è strettamente connessa alla funzione istituzionale della Suprema Corte, che – come detto in precedenza – ha il com-

pito si assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Le sue pronunce, difatti, pur non essendo vincolanti, servono ad orientare le decisioni dei giudici di merito, atteso che queste ultime possono essere impugnate dinanzi alla corte di legittimità. È chiaro, inoltre, che la tendenza ad uniformare le decisioni alle pronunce della Corte ha lo scopo di garantire la ragionevole prevedibilità del contenuto della sentenza (la quale presuppone la possibilità di sapere quale orientamento interpretativo sarà seguito dal giudice), che, a sua volta, contribuisce a realizzare il valore della certezza dei rapporti giuridici. Va sottolineato, infine, che in ogni caso il ricorso è ammissibile quando la parte prospetti degli elementi (cioè alcune specifiche argomentazioni di carattere giuridico) che appaiono idonei a confermare o mutare l'orientamento interpretativo seguito dalla Corte;

- 2) **quando è manifestamente infondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.** Si tratta di una previsione di particolare importanza pratica perché restringe sensibilmente l'ambito di ammissibilità del ricorso. Infatti, affinché il ricorso possa essere ammesso — e, quindi, esaminato nel merito —, è necessario che, all'esito di una pur sommaria valutazione, l'impugnazione non appaia infondata in relazione ai principi regolatori del giusto processo, i quali vengono molto spesso invocati dal ricorrente in via residuale, e cioè quando la doglianza non è fondata su specifiche disposizioni normative ovvero su consolidati orientamenti interpretativi.

Il D.Lgs. 40/2006 aveva introdotto l'**art. 366bis**, in base al quale — sempre **a pena di inammissibilità** — era necessario che, concludendo l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, il ricorrente dovesse **formulare un quesito di diritto**, il quale aveva la funzione di consentire alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto; inoltre, nel caso di impugnazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 co. 1 (cioè nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse denunciato un vizio di motivazione della sentenza), il medesimo art. 366bis imponeva al ricorrente di **indicare in maniera chiara il fatto controverso** in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero **le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inadatta a giustificare la decisione**. In tal modo il legislatore intendeva evitare le frequenti commistioni tra motivi (verificatesi nella corrente prassi), imponendo alla parte ricorrente una chiarificazione dei motivi del gravame con indubbia facilitazione del compito della Suprema Corte.

L'**art. 366bis** è stato **abrogato** dall'art. 47 della L. 18-6-2009, n. 69, in quanto, come si è detto in precedenza, l'ammissibilità del ricorso è valutata alla stregua dei presupposti previsti dall'art. 360bis (esso è inammissibile, cioè, quando il ricorrente non offre elementi per indurre ad un mutamento dell'indirizzo della corte ovvero quando la censura relativa alla presunta violazione dei principi regolatori del giusto processo appare manifestamente infondata), per cui la norma dell'art. 366bis — che aveva il chiaro intento di deflazionare il contenzioso di legittimità — aveva perduto di significato pratico.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte *entro 60 giorni* dalla notifica della sentenza, o (se questa non fu notificata) *entro 1 anno* (termine che la legge 18-6-2009, n.

69 ha ridotto a *sei mesi*) dalla pubblicazione, e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (art. 369).

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte.

Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre *a pena di improcedibilità*:

- 1) l'eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio;
- 2) copia autentica della sentenza o decisione impugnata, con la relazione di notifica;
- 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
- 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi (la produzione di questi ultimi è richiesta dal novellato art. 369 n. 4) su cui il ricorso si fonda.

L'*atto di integrazione del contraddittorio*, eventualmente ordinato dalla Corte, deve essere depositato entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la notificazione (art. 371bis, introdotto dalla legge 353/90 ed in vigore dall'1-1-1993).

Il ricorrente deve chiedere, altresì, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la *trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte*.

La parte contro la quale è diretto il ricorso, se intende contraddire, deve farlo mediante **controricorso** (art. 370). Esso è un atto scritto al pari del ricorso, ed ha gli stessi requisiti: corrisponde, in definitiva, alla comparsa di risposta nel giudizio di merito.

In particolare, il *controricorso* può avere solamente un contenuto difensivo e non censure alla sentenza impugnata. La sua funzione, infatti, è quella di resistere al gravame avversario e, quindi, il suo contenuto deve essere *limitato* alla esposizione delle ragioni giuridiche atte a dimostrare la infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

Il controricorso deve essere *notificato* al ricorrente nel domicilio eletto *entro 20 giorni* dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e dev'essere *depositato* in cancelleria coi documenti e con la procura *entro 20 giorni* dalla notificazione. La parte che non presenta controricorso non può produrre una difesa scritta, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Se, invece, la parte che presenta il controricorso vuole a sua volta *impugnare* la sentenza, per motivi naturalmente *diversi* da quelli indicati dal ricorrente, può proporre **ricorso incidentale** col *medesimo atto* contenente il controricorso (art. 371).

Un *termine diverso* per la notifica del ricorso incidentale è previsto dal 2° co. dell'art. 371 per la parte alla quale è stato notificato il ricorso principale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 331 («integrazione del contraddittorio in cause inscindibili») e 332 («notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili»). In tali ipotesi, il termine è di *40 gg.* dalla notificazione del ricorso.

Per resistere al ricorso incidentale, il ricorrente principale può a sua volta notificare un controricorso a norma dell'art. 370.

Il procedimento in Cassazione normalmente **non ammette nuova istruttoria**, tranne il deposito di atti e documenti non prodotti precedentemente, *soltanto* se riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372).

Il ricorso per Cassazione **non sospende l'esecuzione** della sentenza impugnata (vedi art. 373). Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

5. La decisione del ricorso

Il giudizio di cassazione è tipicamente **rescindente** ossia *elimina la sentenza del giudice di merito* (ovviamente se il ricorso è accolto), in modo da rendere possibile un *nuovo esame della controversia* (cd. giudizio **rescissorio**).

Oggetto di tale giudizio rescindente è la sentenza impugnata, e più precisamente la domanda di cassazione di tale sentenza.

La Corte di Cassazione decide normalmente a *Sezione semplice* (con un collegio giudicante composto da 5 votanti). In alcune materie, la legge dispone che la decisione sia adottata a *Sezioni Unite* (con un Collegio giudicante più ampio, in quanto composto da 9 membri). Ciò si verifica:

- per *motivi di giurisdizione* (nei casi previsti dagli artt. 360 n. 1 e 362); tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite: si tratta di un meccanismo teso ad evitare l'inutile sovraccarico delle sezioni unite nei casi in cui queste ultime abbiano già affrontato in precedenza la stessa questione di giurisdizione (art. 374, comma 1, novellato dal D.Lgs. 40/2006);
- per *disposizione del Primo Presidente*, quando si tratti di giudicare su una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni Semplici o su questioni di massima importanza. Una delle novità assolute e qualificanti della riforma del processo di cassazione è tuttavia l'introduzione del **vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite** posto dal nuovo art. 374 comma 3: se infatti la sezione semplice ritiene di non poter condividere il principio di diritto già in precedenza enunciato dalle sezioni unite è obbligata a rimettere a queste ultime la decisione del ricorso con ordinanza motivata in cui dovranno essere illustrate le ragioni del dissenso, giustificatrici della enunciazione di una nuova *regola juris*. La scelta del legislatore è stata chiaramente quella di ridare forza alla funzione nomofilattica della Suprema Corte e di perseguire la uniforme interpretazione ed applicazione della legge, evitando i frequenti casi di contrasto di orientamenti giurisprudenziali di legittimità forieri di estrema incertezza del diritto vivente e alimentanti il contenzioso di merito. In dottrina (LUI-SO) si è evidenziato che il vincolo *ha contenuto meramente processuale: le sezioni semplici non sono obbligate ad emettere una pronuncia di contenuto conforme; ben diversamente, è loro impedito di emettere una pronuncia di contenuto difforme, dovendo esse convogliare il loro dissenso in un'ordinanza, che investa della decisione*

le Sezioni unite, ed indichi i motivi che inducono al superamento dello stesso, ciò con innegabile vantaggio per il lavoro delle sezioni semplici che potranno motivare molto più stringatamente laddove intendano invece uniformarsi al precedente.

Il D.Lgs. n. 40/2006, modificando sensibilmente l'art. 375, ha poi esteso l'ambito applicativo del procedimento camerale. Infatti la definizione **con ordinanza in camera di consiglio** sia da parte delle sezioni semplici che delle sezioni unite è prevista dall'art. 375 non solo per l'ipotesi di pronuncia di **inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale** (n. 1), ma anche per quella di **rinnovazione della notifica dell'impugnazione** che si aggiunge alle fattispecie di **integrazione del contraddittorio o di notifica dell'impugnazione ex art. 332**; il n. 3 è riferito all'**estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia** (questa modifica si riconnette ad una rimodulazione del procedimento che consegue alla **intervenuta rinuncia al ricorso** ed alle **altre ipotesi di estinzione prevista ex lege** e che in tal modo è nettamente distinto dalle altre ipotesi di estinzione del giudizio: art. 391 c.p.c.; il n. 4 riguarda la decisione delle **istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione**, mentre il n. 5 prevede il procedimento camerale nelle ipotesi di **accoglimento o rigetto del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza** ovvero di dichiarazione di inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366bis. Quest'ultimo numero ricomprende quindi i casi di decisione camerale già contemplati dall'abrogato comma 2 dell'art. 375 c.p.c. con l'aggiunta delle ipotesi di mancanza dei requisiti previsti dall'art. 366bis c.p.c. (**mancata formulazione del quesito di diritto** ovvero **sua scorretta formulazione** rispetto alla facoltà della Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto, nonché **carente indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell'inidoneità della dedotta insufficienza della motivazione a giustificare la decisione**). Si tratta di una previsione, peraltro, esplicitamente soppressa dalla L. 18-6-2009, n. 69, in quanto, come detto, l'art. 366bis è stato abrogato.

Dal punto di vista procedurale, il filtro di ammissibilità introdotto dalla L. 69/2009 è stato realizzato mediante l'istituzione di un'apposita sezione che, ai sensi dell'art. 67bis dell'ordinamento giudiziario (inserito dalla medesima legge n. 69), di regola deve essere composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni. Quando perviene il ricorso, **il Primo Presidente della Corte assegna tutti i ricorsi alla «sezione filtro»** di cui si è appena detto, a meno che non ricorrano i presupposti per l'assegnazione alle Sezioni Unite (come accade, ad esempio, nel caso in cui la Corte sia investita della decisione in ordine ad una questione di giurisdizione ovvero ad una questione di diritto di particolare importanza).

La **sezione filtro è tenuta a verificare** in via preliminare se sussistono i presupposti per la **definizione del ricorso in camera di consiglio** (cioè attraverso un procedimento particolarmente semplificato) mediante la pronuncia di uno dei seguenti provvedimenti:

- *dichiarazione di inammissibilità* del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto (anche in relazione ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 360bis di cui si è detto in precedenza);
- *dichiarazione di inammissibilità* per mancanza dei motivi di impugnazione;

- *rigetto* del ricorso principale o dell'eventuale ricorso incidentale per manifesta infondatezza;
- *accoglimento* del ricorso principale o di quello incidentale per manifesta fondatezza.

Una volta che il ricorso è assegnato alla *sezione filtro*, il **giudice relatore** nominato nell'ambito di tale sezione, se ritiene che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio (perché, ad esempio, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di un principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed il ricorrente non ha offerto elementi per discostarsi da tale indirizzo) **deposita in cancelleria una relazione** con una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. A questo punto il **Presidente fissa l'adunanza della Corte con decreto** che, insieme alla relazione, deve essere comunicato alle parti ed al P.M. almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Le parti hanno facoltà di depositare memorie sino a cinque giorni prima dell'adunanza; entro lo stesso termine il P.M. può presentare conclusioni scritte; entrambi possono chiedere di essere sentiti se compaiono (art. 380bis).

Se, invece, la sezione filtro non definisce il giudizio in quanto il ricorso non è dichiarato inammissibile, gli atti sono rimessi al Primo Presidente che **assegna la causa alle sezioni semplici**.

Il giudice relatore nominato nell'ambito della sezione semplice cui è assegnato il ricorso, qualora appaia necessario assumere i provvedimenti di cui all'art. 375 n. 2) e 3) (e cioè quando deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, o quando deve essere rinnovata la notifica ovvero ancora quando si deve provvedere all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia) **deposita una relazione** contenente la concisa esposizione dei motivi per i quali ritiene che il ricorso debba essere deciso in camera di consiglio, e, in tal caso, si procede a norma dell'art. 380bis (cioè viene fissata l'adunanza per la camera di consiglio con facoltà delle parti di depositare memorie e di essere sentiti se lo richiedono). Nel caso in cui, infine, non debbano essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 375 n. 2) e 3), allora la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

L'art. 380ter – inserito *ex novo* dal D.Lgs. 40/2006 – si occupa invece del **procedimento camerale di definizione dei regolamenti di competenza e giurisdizione** escludendo la possibilità di rinvio della causa alla pubblica udienza e stabilendo che il presidente, se non provvede ai sensi dell'art. 380bis, comma 1, richiede al P.M. le sue conclusioni scritte le quali, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'adunanza, sono notificate almeno venti giorni prima agli avvocati delle parti. Questi ultimi a loro volta hanno la facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di essere sentiti, se compaiono, **limitatamente al regolamento di giurisdizione**.

Le sentenze della Cassazione possono avere il seguente contenuto:

- 1) pronunce di **inammissibilità, improcedibilità o rigetto**: in tal caso, la sentenza impugnata passa in giudicato;
- 2) pronunce di **accoglimento**: se il ricorso è accolto, viene emessa una sentenza che cassa (cioè cancella) la sentenza impugnata, ovvero la Corte *può decidere* la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; mette conto

evidenziare che la nuova formulazione dell'art. 384, comma 2 non contiene più alcun riferimento all'accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ragion per cui il contrasto dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla estensibilità della cassazione sostitutiva anche all'accoglimento per *errores in procedendo* è stato risolto dal legislatore – sia pure implicitamente – in senso estensivo;

- 3) pronunce di **rettificazione**: se la sentenza impugnata è erroneamente motivata, ma il dispositivo è conforme al diritto, *la Corte si limita a correggere la motivazione* (art. 384 co. 4).

È stata inoltre inserita dal D.Lgs. n. 40/2006 una nuova disposizione (art. 384, comma 3) – chiaramente volta a salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio anche nella fase di legittimità –, in base alla quale, quando la Corte ritiene di porre a fondamento della decisione una **questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione**, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Il legislatore del 2006 aveva anche aggiunto, all'art. 385, un quarto comma sulla scorta del quale, quando pronuncia sulle spese, anche d'ufficio, la Corte condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

Tale disposizione è stata abrogata dalla riforma del 2009, in quanto l'art. 45 della legge n. 69/2009 ha inserito un ulteriore comma all'art. 96 (dettato nell'ambito della disciplina delle spese nel processo in generale), in base al quale il giudice (e, quindi, anche la Corte di cassazione) ha la facoltà di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. L'introduzione di tale disciplina di carattere generale ha reso evidentemente superflua la disposizione introdotta dal D.Lgs. 40/2006.

6. La Cassazione della sentenza impugnata

A) Casi in cui la Corte cassa senza rinvio

Sono quei casi in cui, a seguito della cassazione della sentenza, il processo non può proseguire (art. 382³):

- 1) quando, risolvendo una questione di giurisdizione o competenza, la Corte riconosce che il giudice del quale è impugnato il provvedimento ed *ogni altro giudice difettano di giurisdizione*;
- 2) quando la Corte ritiene che, per qualsiasi motivo, la causa *non poteva*, davanti al giudice di merito, *essere proposta o il processo proseguito*.

Esempi: la sentenza d'appello che abbia irrualmente pronunciato nel merito; la sentenza che abbia provveduto su una domanda proposta per la prima volta in grado di appello;

- 3) altra ipotesi di Cassazione senza rinvio (invero già introdotta dalla legge 353/90 e ulteriormente ampliata dal legislatore del 2006) è quella contemplata dall'art. 384 comma 2. Dispone, infatti, l'art. 384 che la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza ed enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, ovvero **decide la causa nel merito** *qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*. Nella sua originaria formulazione, difatti, l'art. 384 limitava la possibilità di cassare senza rinvio, decidendo nel merito, soltanto all'ipotesi in cui il ricorso fosse stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il testo sostituito dal D.Lgs. 40/2006, invece, ha soppresso ogni riferimento al motivo dell'impugnazione, sicché a seguito della riforma la Suprema Corte è abilitata a decidere nel merito qualunque sia la doglianza posta a fondamento del ricorso, a condizione ovviamente che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Viene in tal guisa aperta una breccia nella tradizionale e rigida separazione fra giudizio di legittimità e giudizio di merito da parte della Corte di Cassazione.

La *ratio* della innovazione va individuata nell'esigenza di *evitare inutili e costosi strascichi del giudizio in sede di rinvio* e di impedire la proposizione di ulteriori e pretestuosi ricorsi per Cassazione diretti a ritardare il passaggio in giudicato della sentenza.

B) Casi in cui la Corte cassa con rinvio

Sono tutti gli altri casi, in cui, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, il **processo prosegue innanzi ad un altro giudice**.

Il rinvio è disposto (art. 383):

- normalmente, ad un **giudice diverso**, *ma di pari grado* di quello che ha emesso la sentenza impugnata;
- nel caso che le parti, d'accordo, abbiano adito la Cassazione *omettendo l'appello* (ricorso *per saltum*): il rinvio può essere fatto al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato;
- nel caso che la Corte riscontri una *nullità della sentenza di primo grado*, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, il rinvio avviene direttamente al *primo* giudice.

Nell'ipotesi in esame, si apre il *giudizio di rinvio*, con l'onere della parte di riassumere il giudizio entro un anno dalla pronuncia della Corte, altrimenti il processo si estingue.

La Cassazione con rinvio ha una funzione importantissima se è determinata dalla riscontrata violazione o falsa applicazione di diritto; infatti, in tal caso, *la Corte enuncia specificatamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi* (art. 384). Occorre peraltro segnalare che, a seguito della riforma del 2006, che ha espunto dal secondo comma dell'art. 384 ogni riferimento al ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, l'enunciazione del principio di diritto è oggi prevista in relazione a tutti i motivi di impugnazione. Ed infatti, la nuova norma prevede che il giudice del rinvio debba uniformarsi al principio di diritto enunciato *«e comunque a quanto statuito dalla Corte»*, in tal modo rinforzando il vincolo tra la fase rescindente e quella rescissoria propria del giudizio di legittimità.

La Corte, quando decide una questione di giurisdizione o di competenza, *statuisce* sulle stesse, determinando, se occorre, il giudice competente (art. 382).

Il processo in Cassazione può estinguersi in seguito a rinuncia al ricorso, rinuncia che:

- deve farsi con *atto sottoscritto* dalla parte e dal suo avvocato (anche solo da questo, se munito di mandato speciale);
- può farsi in *qualunque stato della causa* purché prima che sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del P.M. per la pronuncia in camera di consiglio;
- può riguardare soltanto *qualche motivo* del ricorso o qualche *parte* della sentenza;
- il *rinunciante* può essere condannato a pagare le *spese* (salva l'adesione alla rinuncia delle altre parti); prima della riforma del 2006 la condanna del rinunciante era invece obbligatoria;
- *estingue* il rapporto processuale di cassazione;
- *si perfeziona* soltanto con il *concorso* della volontà dell'organo giudicante il quale, a seconda dei casi, emette decreto o sentenza di estinzione (art. 391).

7. Il giudizio di rinvio

Il giudizio di rinvio è quel giudizio che segue alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata innanzi alla Corte.

Esso è diretto alla **sostituzione della sentenza cassata con una nuova sentenza**: per questo è considerato come *una prosecuzione del giudizio nel quale la sentenza fu cassata* (SATTA), pur con caratteristiche proprie che lo rendono autonomo rispetto ai precedenti giudizi (MANDRIOLI).

Il giudice di rinvio è, infatti, investito di poteri autonomi, ed il processo si svolge secondo le norme ordinarie del procedimento di cognizione, di primo o di secondo grado.

Il **giudizio di rinvio in senso proprio**, direttamente disciplinato dagli artt. 392-394, ha luogo in seguito all'annullamento di una sentenza da parte della Corte di Cassazione per i motivi previsti dai numeri 3 e 5 dell'art. 360 e rappresenta una fase nuova ed autonoma del processo civile (Ricci, Liebman); esso va distinto da quello, inteso **in senso ampio ed improprio**, conseguente all'annullamento di una pronuncia per un *error in procedendo* di cui al numero 4 dell'art. 360 c.p.c. in cui l'applicazione delle norme in esame è limitata (Ricci), trovandoci in presenza di un meccanismo essenzialmente **restitutorio**, diretto a salvaguardare il principio del doppio grado di giudizio ed a consentire il completamento dell'iter processuale dinanzi al giudice naturale, una volta rimossi dalla corte di legittimità i vizi procedurali rilevati nella sentenza cassata.

La disciplina del giudizio di rinvio può così sintetizzarsi:

- a) la *riassunzione* della causa avviene, a cura delle parti, con *atto di citazione* (la forma è quella del ricorso in alcuni tipi di controversie come ad esempio quelle di lavoro, previdenziali, locative) notificato personalmente: il termine è di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cassazione (il termine è stato ridotto a tre mesi dall'art. 46 della legge 18-6-2009, n. 69);
- b) se la *causa non viene riassunta* nel termine o se si verifica successivamente una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue, ma sopravvive l'*effetto vincolante* della sentenza di cassazione (art. 393): secondo SATTA esso non si limita al principio di diritto, ma può essere più vasto;

- c) il *procedimento di rinvio* è regolato dalle norme applicabili al procedimento davanti al giudice cui è stata rinviata la controversia; infatti, anche le parti, ai sensi dell'art. 394, conservano nel giudizio di rinvio la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza poi cassata;
- d) per quanto riguarda i *poteri delle parti* nel giudizio di rinvio esse, *a parte la possibilità di deferire giuramento decisorio*, non possono proporre conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza poi cassata, salvo che *la necessità di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione*;
- e) quanto ai **poteri del giudice di rinvio**, nulla dice la legge, ma possono valere le seguenti considerazioni:
- l'*esame del giudice* è limitato alle **parti della sentenza che sono state cassate**;
 - entro tali *limiti il giudice* è pienamente *autonomo, soggetto* soltanto al vincolo del contenuto normativo della sentenza della Corte: sia che questa gli imponga una certa attività processuale, sia che affermi un *principio di diritto*;
 - il *giudice di rinvio* ha, in ogni caso, il potere di *interpretare* la sentenza della Corte;
 - la cassazione della *sentenza* impugnata *non* comporta *necessariamente* che la **nuova sentenza sia difforme dalla prima** nelle conclusioni: infatti, potrebbe darsi che, pur attenendosi al principio di diritto della Cassazione, si giunga alle stesse conclusioni della sentenza cassata.

Inoltre, «anche la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile con eventuale nuovo ricorso per Cassazione».

Per quanto riguarda la disciplina della correzione degli errori materiali delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, v. Parte IV, Cap. 7, §7.

Questionario

1. Quali sono i provvedimenti ricorribili per cassazione?
(par. 2)
2. Quali sono i motivi di ricorso per cassazione?
(par. 3)
3. Quali sono i requisiti prescritti a pena di inammissibilità del ricorso?
(par. 4)
4. Quali sono i casi di cassazione senza rinvio?
(par. 6)
5. Quali sono i poteri del giudice del rinvio?
(par. 7)